ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

Ufficio finanza e Contabilità
Ufficio Contratti
dott. Domenico Fornarelli

DECRETO N° 626

DEL 14/11/2022

OGGETTO: Tribunale di Bari - Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c. EIPLI c/ Agenzia delle Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Comm. n°016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;

Dato Atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23.11.2021 è stato assegnato in via temporanea ad interim e ratione offici l'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi al Dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n.567 del 07.10.2022 è stato riaffidato in via temporanea ad interim e ratione offici l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all'Ing. Vito Colucci;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Dato atto che in data 04.11.2022 veniva notificato all'EIPLI atto di pignoramento presso terzi nei confronti del terzo debitore AGECONTROL s.p.a. da parte di Agenzia Entrate Riscossione, acquisito al prot. n. 7102 del 07.11 .2022;

che con riferimento pignoramento di che trattasi risultano rilevare questioni analoghe ai precedenti pignoramenti notificati dalla stessa Agenzia Entrate e Riscossione ed acquisiti al nostro prot. n. 7498 del 16.11.2021 e n. 727 del 04.02.2022, per cui era stato affidato l'incarico al Prof. Avv. Gianluca Selicato al fine di porre in essere gli

adempimenti utili a proporre opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Bari, stante l'indisponibilità dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari acquisita al nostro prot. n.7708 del 23.11.2021;

che il descritto giudizio di opposizione avverso il pignoramento presso il terzo pignorato Agecontrol ha sortito ordinanza di sospensione cautelare della esecuzione R.G.E. n. 733/2022 resa in data 14.03.2022;

Tenuto conto che l'Eipli avverso il suddetto atto notificalo in data 04.11.2022, ritiene sussistere gli stessi molteplici ed idonei profili per esperire valida azione di opposizione sia all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 6l8 c.p.c.;

Valutata quindi l'urgente necessità per l'ElPLl di opporsi all'azione esecutiva instaurata a danno dell'Ente, anche al fine di evitare le gravi conseguenze che potrebbero scaturire dalla prosecuzione del procedimento di esecuzione e da un'eventuale assegnazione delle somme;

Visto l'art. 17 c. 1 lett. d) del D.lgs n.50 del l8/04/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del Codice i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982. n. 31 e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

l'art. 4 del D.lgs n. 50 del l8/04/2016 in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato che l'odierna controversia richiede uno studio ed una competenza altamente qualificata e settoriale nella materia;

Ritenuto necessario quindi ridurre i rischi di soccombenza rispetto al presente contenzioso;

che persistono rilevanti motivazioni per opporsi alla domanda azionata da parte dell'Agente riscossore;

Richiamato il Regolamento dell'Ente per il conferimento degli incarichi agli avvocati;

Visto quanto disposto con Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273 del 23 ottobre 2018;

Dato atto che con Decreto n. 26 del 30.11.2021 e n. 17 del 21.02.2022 si erano affidati al Prof. Avv. Gianluca Selicato gli incarichi per l'instaurazione dinnanzi al Tribunale di Bari dei giudizi di Opposizione ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c. con contestuale istanza

di sospensione ex art. 618 c.p.c. avverso suddetti i precedenti atti di pignoramento notificati da Agenzia delle Entrate e Riscossione;

Dato atto **altresì** che dalla comparazione dei *curricula* presentati con riferimento all'Avviso pubblico di cui ai citati Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273/2018, si evince una particolare qualificazione oltre che una rilevante esperienza e specializzazione nelle materie di che trattasi del Prof. Avv. Gianluca Selicato;

che al fine di garantire continuità ed unitarietà alla strategia difensiva proposta in favore dello scrivente Ente si ritiene opportuno, stante l'indisponibilità dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, conferire l'incarico di che trattasi al medesimo suddetto professionista, trattandosi di questioni perfettamente sovrapponibili con quelle innanzi richiamate e per le quali si ritiene fondamentale predisporre una continuità ed unitarietà della strategia difensiva;

Dato Atto che per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle disposizioni del richiamato Regolamento, può essere preventivato un compenso non superiore a complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, CAP e IVA laddove applicabile, determinato in misura inferiore ai valori minimi delle tabelle professionali allegate al DM 55/2014, in ragione delle attività già svolte nel corso dei precedenti analoghi contenziosi;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. che consente la possibilità di procedere agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Acquisite le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente ANAC datato 16 ottobre 2019 relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1^ gennaio 2020;

Dato Atto che il conferimento dell'incarico di che trattasi si pone in conformità con i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico congiunto alle condizioni di cui al presente provvedimento;

Considerato che l'ufficio Finanze e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli di bilancio afferenti per l'esercizio finanziario 2022;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di conferire incarico al Prof. Avv. Gianluca Selicato [redacted] con studio [redacted] per l'instaurazione dinnanzi al Tribunale di Bari del giudizio di Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con contestuale istanza di

sospensione ex art. 618 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 04.11.2022.

3. di autorizzare l'impegno di spesa per € **5.106,92** di cui 3.500,00 per onorario, €. 525,00 per spese generali, €.161,00 per cassa ed €. 920,92 per iva a valere sul capitolo 10425 rubricato "servizi professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e varie" della competenza per l'esercizio finanziario 2022 nonchè l'accertamento e l'impegno di €. 805,00 sui capitoli 72202 e 42102 per accantonamento delle ritenute erariali;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti di procedere in ossequio a quanto disposto e richiamato nella narrativa del presente atto all'apertura di apposito ClG, alla verifica dei controlli di legge previsti;
5. di notificare il presente provvedimento al Professionista interessato nonché al Ministero vigilante;
6. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di provvedere alla sua pubblica sul sito istituzione dell'Ente.

IL COMMISSARIO
(prof. Nicola Fortunato)